

# **Fondazione LPP Commercio Svizzera**

## **Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2021**

---

## Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

### **Salario annuo assicurato** art. 7

Salario annuo determinante meno importo di coordinamento.

### **Finanziamento** art. 10

*Contributo di risparmio* in % del salario annuo assicurato:

Età	Dipendenti + Datore di lavoro
25 – 34	8.0
35 – 44	11.0
45 – 54	16.0
55 – 65	19.0

*Contributo di rischio*: in funzione del piano di previdenza scelto (vedi Appendice 4)

### **Prestazioni di vecchiaia** art. 13 - art. 16

Pensionamento anticipato a partire da 58 anni, pensionamento differito fino a 70 anni.

*Rendita di vecchiaia o prelievo in capitale*: La conversione del capitale di risparmio in una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'età di pensionamento e dell'aliquota di conversione da applicare (cfr. Appendice 5).

*Rendita per figli di pensionati*:  
20% della rendita di vecchiaia corrente.

### **Prestazioni in caso di invalidità**

art. 17 - art. 18

*Rendita di invalidità*:  
In funzione del piano di previdenza scelto.

*Rendita per figli di invalidi*:  
20% della rendita di invalidità corrente.

### **Prestazioni in caso di decesso**

art. 19 - art. 23

*Rendita per coniugi risp. rendita per conviventi*:  
60% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso risp. della rendita di invalidità o di vecchiaia in corso.

*Rendita per orfani*:  
20% della rendita di invalidità assicurata risp. della rendita di invalidità o di vecchiaia in corso.

*Capitale in caso di decesso*.

### **Prestazioni di uscita** art. 24 - art. 27

*Capitale di risparmio*:  
All'uscita diviene esigibile il capitale di risparmio incluso l'avere dei conti separati.

### **Divorzio** art. 28 - art. 32

In caso di divorzio, i diritti acquisiti nel corso del matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati in forza della sentenza di divorzio.

### **Promozione della proprietà d'abitazione**

art. 33 - art. 35

Prelievo anticipato o costituzione in pegno di prestazioni previdenziali per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

---

## Indice

<b>A. Disposizioni generali</b>	<b>1</b>
Art. 1 Nome e scopo	1
Art. 2 Terminologia e abbreviazioni	1
Art. 3 Persone assicurate, condizioni di affiliazione	2
Art. 4 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute	3
Art. 5 Età, età di pensionamento	4
Art. 6 Inizio e fine del rapporto di previdenza	4
Art. 7 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	5
Art. 8 Congedo non retribuito	6
Art. 9 Salario annuo assicurato	7
<b>B. Finanziamento</b>	<b>9</b>
Art. 10 Contributi	9
Art. 11 Conto di risparmio e conti separati	10
Art. 12 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni	11
<b>C. Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>13</b>
Art. 13 Rendita di vecchiaia	13
Art. 14 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia	14
Art. 15 Versamento di capitale del conto separato secondo l'art. 12 cpv. 1	14
Art. 16 Rendita per figli di pensionati	14
<b>D. Prestazioni in caso di invalidità</b>	<b>15</b>
Art. 17 Rendita di invalidità	15
Art. 18 Rendita per figli di invalidi	16
<b>E. Prestazioni in caso di decesso</b>	<b>17</b>
Art. 19 Rendita per coniugi	17
Art. 20 Rendita per conviventi	18
Art. 21 Rendita per il coniuge divorziato	19
Art. 22 Rendita per orfani	19
Art. 23 Capitale in caso di decesso	19
<b>F. Prestazioni di uscita</b>	<b>21</b>
Art. 24 Esigibilità della prestazione di uscita	21
Art. 25 Entità della prestazione di uscita	21
Art. 26 Impiego della prestazione di uscita	22
Art. 27 Esigibilità di pretese dopo l'uscita	22
<b>G. Divorzio</b>	<b>23</b>
Art. 28 Principi in caso di divorzio	23
Art. 29 Persone assicurate	24
Art. 30 Beneficiari di una rendita di invalidità prima dell'età di pensionamento	24

---

Art. 31	Beneficiari di una rendita di vecchiaia o di invalidità dopo l'età di pensionamento	24
Art. 32	Rendita divorzile	25
<b>H.</b>	<b>Finanziamento della proprietà d'abitazione</b>	<b>26</b>
Art. 33	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	26
Art. 34	Rimborso del prelievo anticipato	27
Art. 35	Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato	27
<b>I.</b>	<b>Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni</b>	<b>28</b>
Art. 36	Coordinamento delle prestazioni previdenziali	28
Art. 37	Ulteriori disposizioni sul coordinamento	29
Art. 38	Rivalsa e surrogazione	30
Art. 39	Obbligo di anticipo delle prestazioni e richiesta di restituzione	30
Art. 40	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	30
Art. 41	Adeguamento delle rendite correnti	30
Art. 42	Disposizioni comuni	31
Art. 43	Obbligo di informazione e di notifica	32
Art. 44	Limitazione della responsabilità	32
Art. 45	Liquidazione parziale	33
<b>J.</b>	<b>Organizzazione, amministrazione e controllo</b>	<b>34</b>
Art. 46	Consiglio di fondazione	34
Art. 47	Direzione operativa della Cassa pensione, esercizio	35
Art. 48	Ufficio di revisione, esperto	35
Art. 49	Obblighi di informazione	35
Art. 50	Obbligo di riservatezza	36
Art. 51	Eccedenze derivanti dai contratti d'assicurazione	36
<b>K.</b>	<b>Misure in caso di sottocopertura</b>	<b>37</b>
Art. 52	Equilibrio finanziario, misure di risanamento	37
<b>L.</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali</b>	<b>38</b>
Art. 53	Entrata in vigore, modifiche	38
Art. 54	Lacune nel Regolamento, controversie	38
Art. 55	Disposizioni transitorie	38
<b>M.</b>	<b>Terminologia e abbreviazioni</b>	<b>39</b>
<b>N.</b>	<b>Appendici al Regolamento di previdenza</b>	<b>41</b>
Appendice 1	Entità dei contributi	
Appendice 2	Riscatto riguardante il piano di previdenza	
Appendice 3	Riscatto ai fini del pensionamento anticipato	
Appendice 4	Prospetto dei piani di previdenza; aggiornato al 1° gennaio 2021	
Appendice 5	Aliquote di conversione	

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Nome e scopo

- Scopo <sup>1</sup> Con il nome Fondazione LPP Commercio Svizzera opera una fondazione con sede a Reinach, che ha come finalità la tutela dalle conseguenze economiche di età, decesso e invalidità per i dipendenti delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché i loro familiari e superstiti, secondo le disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- Imprese affiliate <sup>2</sup> Alla Fondazione possono affiliarsi le seguenti imprese, a condizione che aderiscano alla Cassa di compensazione AVS Commercio Svizzera:
- a. datori di lavori della Commercio Svizzera;
  - b. datori di lavoro della Schweizerischer Verband der Internationalen Handelsfirmen/Association Suisse des Maisons de Commerce International (SVIH);
  - c. datori di lavoro di federazioni legate contrattualmente alla Commercio Svizzera risp. alla SVIH;
  - d. lavoratori indipendenti senza personale, a condizione che aderiscano all'associazione Commercio Svizzera o a una delle sue sottocategorie.
- Cassa pensione <sup>3</sup> La Fondazione gestisce una Cassa pensione. I diritti e gli obblighi dei beneficiari della Cassa pensione e dei datori di lavoro affiliati sono disciplinati dal presente Regolamento.
- Struttura <sup>4</sup> La Cassa pensione è suddivisa in un'assicurazione preliminare e in un'assicurazione principale.
- L'assicurazione preliminare è un'assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e di invalidità.
- L'assicurazione principale decorre dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.
- Registrazione secondo la LPP <sup>5</sup> La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale secondo l'art. 48 LPP. Essa presta come minimo le prestazioni stabilite per legge. La Cassa pensione è soggetta alla BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).

### Art. 2 Terminologia e abbreviazioni

- Elenco <sup>1</sup> Nel Regolamento sono utilizzate la terminologia e le abbreviazioni secondo l'elenco del capitolo M.
- Neutralità di genere <sup>2</sup> Laddove nelle disposizioni del Regolamento venga usata per le persone la forma femminile oppure la forma maschile, essa vale rispettivamente anche per l'altro sesso.
- Unione domestica registrata <sup>3</sup> L'unione domestica registrata secondo la LUD è equiparata al matrimonio e il suo scioglimento giudiziale è equiparato al divorzio. Di conseguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi si applicano ugualmente anche per le persone assicurate oppure beneficiarie di rendita che vivono in un'unione domestica registrata.

**Art. 3 Persone assicurate, condizioni di affiliazione**

Cerchia di persone assicurate, soglia di entrata

<sup>1</sup> Sono tenuti ad affidarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti di quelle imprese con cui la Cassa pensione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, a condizione che percepiscano un salario annuo determinante che supera la soglia di entrata, pari a 6/8 della rendita di vecchiaia AVS annua massima. Si fa salvo per quanto disposto dal cpv. 2. La soglia di entrata per le persone parzialmente invalide viene adeguata mediante un'apposita riduzione al grado di capacità al guadagno.

Condizioni di esclusione

<sup>2</sup> Non vengono affiliati alla Cassa pensione:

- a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
- b. i dipendenti che hanno già raggiunto l'età di pensionamento regolamentare (art. 5);
- c. i dipendenti il cui contratto di lavoro è stato stipulato per una durata massima di 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato oltre i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi successivi durano in totale più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di lavoro. Se prima del primo inizio del lavoro si pattuisce tuttavia che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;
- d. i dipendenti che sono occupati a titolo accessorio e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come attività principale. Su richiesta del dipendente e in accordo con il datore di lavoro possono essere assicurate le attività accessorie;
- e. le persone che secondo l'AI hanno un grado di invalidità minima del 70% nonché le persone che secondo l'art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di previdenza;
- f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all'estero di un'assicurazione sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non si applica alle persone che sono assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento.

Mancato raggiungimento della soglia di ingresso

<sup>3</sup> Qualora il salario annuo determinante scenda al di sotto dell'importo definito come soglia di entrata e una persona non sia pertanto più soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo il presente Regolamento, si estingue il diritto alle prestazioni regolamentari in aspettativa per il caso di vecchiaia, invalidità e decesso. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio e l'avere dei conti separati secondo l'art. 11 cpv. 4, senza versamento di contributi, per un periodo massimo di 2 anni, tranne nel caso in cui la persona assicurata richieda il bonifico della propria prestazione di uscita secondo l'art. 26. Se entro questo periodo subentra un caso di previdenza, vengono erogati il capitale di risparmio e l'avere dei conti separati. I diritti maturati seguono per analogia le disposizioni del presente Regolamento.

Assicurazione dei lavoratori indipendenti	<sup>4</sup> I lavoratori indipendenti possono farsi assicurare su base facoltativa con il loro personale. Anche i lavoratori indipendenti senza personale possono farsi assicurare su base facoltativa, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art 1 cpv. 2 lett. d.
Assicurazione facoltativa dei dipendenti a tempo parziale	<sup>5</sup> La Cassa pensione esclude l'assicurazione facoltativa sulle quote salariali che i dipendenti percepiscono presso altri datori di lavoro, secondo l'art. 46 cpv. 2 LPP.
Assicurazione esterna	<sup>6</sup> La Cassa pensione non prosegue alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.

#### **Art. 4                    Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute**

Accertamento dello stato di salute	<sup>1</sup> Al momento dell'entrata nella Cassa pensione, essa può richiedere ai dipendenti affiliandi una dichiarazione relativa al loro stato di salute da redigere tramite un formulario che viene messo a disposizione dalla Cassa pensione medesima. In questo caso la copertura assicurativa corrisponde alle prestazioni minime stabilite per legge fino alla presentazione di tale dichiarazione sullo stato di salute. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la dichiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese una visita medica. La copertura assicurativa per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l'affiliazione senza riserve.
Riserva	<sup>2</sup> Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute relativa alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può avere una durata massima di 5 anni a partire dall'entrata nella Cassa pensione. Se durante questo periodo di riserva subentra un caso di previdenza oppure un'incapacità al lavoro, la cui causa porta a un'invalidità o al decesso, e se ciò è riconducibile a una malattia, un'infermità o alle conseguenze di un infortunio per le quali sussisteva una riserva, le prestazioni di rischio che la Cassa pensione è tenuta a erogare vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni minime stabilite per legge.
Riserve pregresse	<sup>3</sup> Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita apporata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. Per tale riserva si tiene conto del periodo già trascorso riguardo alla riserva presso il precedente istituto di previdenza, a condizione che essa sia stata formulata per la stessa causa.
Patologie pregresse	<sup>4</sup> Qualora si verifichi un caso di previdenza o un'incapacità al lavoro, la cui causa comporti l'invalidità o il decesso, prima che la Cassa pensione abbia comunicato un'affiliazione senza riserve, la Cassa ha la facoltà di limitare vita natural durante le prestazioni di rischio a quelle minime stabilite per legge nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipendente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali egli è soggetto a ricadute a seguito di patologie pregresse, nonché per malattie e infermità in corso.

Pregressa incapacità al lavoro	<sup>5</sup> Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido secondo la LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, quest'ultimo è chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.
Lavoratori indipendenti assicurati facoltativamente	<sup>6</sup> Per i lavoratori indipendenti assicurati facoltativamente può essere formulata una riserva per motivi di salute per i rischi di decesso e invalidità per un massimo di 3 anni. Una riserva non è ammessa se il lavoratore indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

## Art. 5 Età, età di pensionamento

Età contributiva	<sup>1</sup> L'età per la determinazione dei contributi è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
Età al riscatto	<sup>2</sup> L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto (Appendice 2 e Appendice 3) si calcola sulla base del giorno preciso.
Età al pensionamento	<sup>3</sup> L'età determinante per la determinazione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi. A tale scopo non si considera invece il periodo che intercorre tra il compleanno e il primo giorno del mese successivo.
Età di pensionamento	<sup>4</sup> L'età di pensionamento regolamentare decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile un pensionamento anticipato a partire dai 58 anni o un pensionamento differito fino ai 70 anni.

## Art. 6 Inizio e fine del rapporto di previdenza

Inizio	<sup>1</sup> Il rapporto di previdenza decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sorge per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso a partire dal momento in cui il dipendente percorre la via per recarsi al lavoro, non prima tuttavia del momento in cui sono adempiute le condizioni di affiliazione secondo l'art. 3.
Fine	<sup>2</sup> La copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto di lavoro risp. in caso di mancato raggiungimento della soglia di entrata secondo l'art. 3 cpv. 3, a condizione che non sussista il diritto a prestazioni di previdenza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall'art. 24 all'art. 27. Si fa riserva per l'art. 7.
Affiliazione	<sup>3</sup> L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.
Copertura successiva	<sup>4</sup> Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a godere della copertura dei rischi di decesso e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora la persona stipuli un nuovo rapporto di previdenza prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.



**Art. 7            Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro**

Requisiti	<p><sup>1</sup> Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età in quanto il rapporto lavorativo è stato sciolto dal datore di lavoro (licenziamento o accordo di annullamento) possono richiedere la prosecuzione dell'intera previdenza (risparmio di vecchiaia e assicurazione di rischio) o soltanto dell'assicurazione di rischio. La domanda di prosecuzione dell'assicurazione deve essere presentata per iscritto alla Cassa pensione al più tardi entro tre mesi dalla data della lettera del conteggio di uscita provvisorio. La persona assicurata deve fornire la prova della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.</p>
Salario annuo assicurato in caso di prosecuzione dell'assicurazione	<p><sup>2</sup> Per la prosecuzione dell'assicurazione valgono il salario annuo determinante al momento del licenziamento e il grado di occupazione determinante.</p> <p>La persona assicurata può adeguare il salario annuo determinante a partire dal 1° gennaio di ogni anno, che deve ammontare sempre tra il 50% e il 100% dell'ultimo salario comunicato dal datore di lavoro e deve essere sempre superiore alla soglia di entrata secondo l'art. 3 cpv. 3. Un salario annuo determinante inferiore porta a un adeguamento del grado di occupazione determinante.</p> <p>Senza comunicazione scritta di altro tipo alla Cassa pensione al più tardi entro il 30 novembre, anche per l'anno successivo vale l'entità della copertura assicurativa scelta.</p>
Risparmio di vecchiaia e / o assicurazione di rischio	<p><sup>3</sup> A partire dal 1° gennaio di ogni anno la persona assicurata può richiedere di rinunciare alla prosecuzione dell'assicurazione del risparmio di vecchiaia e continuare soltanto con l'assicurazione di rischio. Questa rinuncia può avere come conseguenza una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate. Una ripresa successiva del risparmio di vecchiaia non è possibile.</p> <p>Senza comunicazione scritta di altro tipo alla Cassa pensione al più tardi entro il 30 novembre, anche per l'anno successivo vale l'entità della copertura assicurativa scelta.</p>
Contributi	<p><sup>4</sup> La persona assicurata è tenuta a versare tutti i contributi regolamentari del dipendente e del datore di lavoro.</p>
Ingresso in un nuovo istituto di previdenza	<p><sup>5</sup> Con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita viene versata al nuovo istituto nella misura in cui può essere utilizzata per il riscatto dell'importo massimo delle prestazioni regolamentari. Qualora rimanga almeno un terzo della prestazione di uscita, l'assicurazione prosegue e il salario annuo determinante al momento del licenziamento e il grado di occupazione vengono ridotti proporzionalmente alla prestazione di uscita trasferita. In caso contrario vale il cpv. 6.</p>

Fine	<p><sup>6</sup> La prosecuzione dell'assicurazione termina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese);</li> <li>b. se si verifica un caso di previdenza;</li> <li>c. con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, se per il riscatto dell'importo massimo delle prestazioni regolamentari sono necessari più dei due terzi della prestazione di uscita;</li> <li>d. in caso di mancato versamento dei contributi dopo un sollecito avvenuto alla fine del mese per il quale è stato effettuato l'ultimo versamento dei contributi;</li> <li>e. al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.</li> </ul> <p>Al termine della prosecuzione dell'assicurazione vale l'art. 26.</p>
Limitazioni	<p><sup>7</sup> Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata più di due anni, secondo l'art. 33 non è più possibile un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione e le prestazioni di vecchiaia devono essere riscosse sotto forma di rendita.</p>
Versamenti facoltativi	<p><sup>8</sup> Il riscatto di prestazioni aggiuntive secondo l'art. 12 continua ad essere possibile.</p>
Cambio del piano di previdenza	<p><sup>9</sup> Se il precedente datore di lavoro modifica l'entità delle prestazioni del piano di previdenza, il nuovo piano di previdenza a partire dall'entrata in vigore vale nella stessa misura per le persone assicurate facoltativamente secondo questo articolo.</p>
Disdetta del contratto di affiliazione	<p><sup>10</sup> Se il precedente datore di lavoro disdice il contratto di affiliazione, le persone assicurate facoltativamente secondo questo articolo vengono trasferite al nuovo istituto di previdenza analogamente ai casi di prestazione.</p>

## **Art. 8 Congedo non retribuito**

Durata ed entità	<p><sup>1</sup> Prima dell'inizio di un congedo non retribuito, la persona assicurata può effettuare la scelta irrevocabile per la durata del congedo, ma per un massimo di 6 mesi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di mantenere l'assicurazione invariata, a condizione che i contributi regolamentari siano versati senza alcuna riduzione da parte della persona assicurata, o</li> <li>b. di rimanere assicurata solo per i rischi di invalidità e decesso, a condizione che i contributi di rischio ed eventuali contributi di risanamento siano versati da parte della persona assicurata.</li> </ul> <p>La riscossione dei contributi avviene secondo l'art. 10 cpv. 8.</p> <p>Se la persona non effettua alcuna scelta o i contributi vengono a mancare, valgono le disposizioni dell'art. 3 cpv. 3.</p>
Assicurazione convenzionale	<p><sup>2</sup> L'assicurazione dei rischi di invalidità e decesso sussiste solo se la persona assicurata ha stipulato un'assicurazione convenzionale per la durata del congedo non retribuito, che mantiene la copertura assicurativa in caso di infortunio non professionale.</p>

## Art. 9 Salario annuo assicurato

Salario annuo determinante	<p><sup>1</sup> Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo pattuito nel contratto di lavoro secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o per i lavoratori indipendenti in base al reddito annuo AVS dichiarato. Ai fini della definizione del salario annuo determinante è necessario tenere conto dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. possono essere conteggiati le componenti salariali occasionali o temporanee, come indennità per lavoro a turni, regali per anzianità di servizio e gratifiche, nonché assegni familiari e indennità scolastiche;</li> <li>b. i compensi in natura non sono assicurati;</li> <li>c. non vengono detratte le perdite di salario dovute a malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità o servizio militare;</li> <li>d. in caso di professioni in cui il grado di occupazione o l'entità del salario sono soggetti a forti oscillazioni, è possibile stabilire il salario annuo determinante su base forfettaria in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale o secondo il salario medio o il salario dell'anno precedente.</li> </ul>
Importo di coordinamento	<p><sup>2</sup> L'importo di coordinamento è pari a 7/8 della rendita di vecchiaia AVS annua massima. Il contratto di affiliazione può prevedere regole che derogano da tale principio (p.es. una ponderazione aggiuntiva dell'importo di coordinamento rispetto al grado di occupazione, nessun importo di coordinamento).</p>
Salario annuo assicurato	<p><sup>3</sup> Il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo determinante ridotto dell'importo di coordinamento.</p>
Massimo / Minimo	<p><sup>4</sup> Il salario annuo assicurato ammonta ad almeno 1/8 della rendita di vecchiaia AVS annua massima, laddove l'importo massimo dipende invece dal piano di previdenza scelto dal datore di lavoro affiliato (cfr. Appendice 4).</p>
Entrata infrannuale	<p><sup>5</sup> In caso di entrata infrannuale, il salario annuo determinante viene calcolato mediante proiezione sull'arco dell'intero anno.</p>
Adeguamenti salariali	<p><sup>6</sup> Il salario annuo determinante viene di norma stabilito ogni 1° gennaio per un anno. Si possono definire degli adeguamenti infrannuali del salario annuo. Per le persone inabili al lavoro o invalide non sono previsti adeguamenti per quella quota di salario per la quale risultano inabili al lavoro o invalide. Qualora si verifici un caso di previdenza, si revocano gli adeguamenti eventualmente non dovuti. Sono possibili adeguamenti salariali retroattivi al massimo fino all'anno precedente compreso e se ne tiene conto soltanto nella misura in cui la persona assicurata non sia uscita al momento della notifica.</p> <p>Se il salario annuo determinante supera il sestuplo della rendita di vecchiaia AVS annua massima, ciò va comunicato tempestivamente alla Cassa pensione. Quest'ultima si riserva di richiedere un esame dello stato di salute secondo l'art. 4.</p>
Adeguamenti degli importi limite	<p><sup>7</sup> Per le persone parzialmente invalide, il massimo salariale, l'importo di coordinamento e la soglia di entrata vengono adeguati al grado di capacità al guadagno attraverso una corrispondente riduzione.</p>
Diritto acquisito	<p><sup>8</sup> D'intesa tra il datore di lavoro e la persona assicurata, in caso di presumibile riduzione temporanea del salario annuo assicurato per un periodo massimo di 2 anni è possibile mantenere il salario annuo assicurato precedente, a condizione che i rispettivi contributi continuino ad essere versati.</p>

Prosecuzione dell'assicurazione sul precedente salario assicurato dopo i 58 anni di età

<sup>9</sup> Le persone assicurate il cui salario annuo determinante si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere, presentando apposita domanda scritta, che il precedente salario annuo assicurato venga mantenuto al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare. Per questa componente salariale ulteriormente coperta, la persona assicurata è tenuta a versare anche i contributi del datore di lavoro, laddove quest'ultimo ha comunque la facoltà di farsi carico di una parte di tali contributi. La prosecuzione dell'assicurazione sul precedente salario annuo assicurato non è possibile se la persona assicurata percepisce prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).

Adeguamento salariale in caso di invalidità

<sup>10</sup> Qualora una persona assicurata diventi invalida, la previdenza viene ripartita in base alla scala delle rendite secondo l'art. 17 cpv. 4 in una parte passiva corrispondente al grado d'invalidità, per la quale non vengono effettuati adeguamenti salariali, e in una parte attiva corrispondente al residuo grado di capacità al guadagno, per la quale sono possibili adeguamenti salariali conformemente alle disposizioni del presente articolo.

## B. Finanziamento

### Art. 10 Contributi

Inizio dell'obbligo di contribuzione	<sup>1</sup> L'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dall'affiliazione alla Cassa pensione.
Fine dell'obbligo di contribuzione	<sup>2</sup> L'obbligo di contribuzione termina: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. con l'uscita dalla Cassa pensione,</li> <li>b. con il versamento delle prestazioni di vecchiaia totali;</li> <li>c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;</li> <li>d. a partire dal 91° giorno successivo al subentrare dell'incapacità al lavoro, secondo il grado di incapacità al lavoro;</li> </ol> <p>al più tardi, tuttavia, con la fine del rapporto di lavoro secondo l'art. 6 cpv. 2.</p>
Contributi complessivi	<sup>3</sup> I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. contributi di risparmio,</li> <li>b. contributi di rischio,</li> <li>c. eventuali contributi di risanamento.</li> </ol>
Contributi di risparmio	<sup>4</sup> I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.
Contributi di rischio	<sup>5</sup> I contributi di rischio vengono utilizzati per il finanziamento del rischio di decesso e di invalidità. <p>I contributi al Fondo di garanzia LPP e i costi amministrativi sono sostenuti dalla Cassa pensione. In caso di necessità, possono essere addebitati ai datori di lavoro affiliati.</p> <p>I contributi di rischio non fanno parte della prestazione di uscita secondo l'art. 25.</p>
Contributi di risanamento	<sup>6</sup> I contributi di risanamento non fanno parte della prestazione di uscita secondo l'art. 25.
Entità dei contributi	<sup>7</sup> L'entità dei contributi di risparmio è stabilita nell'Appendice 1, quella dei contributi di rischio nell'Appendice 4 (in funzione del piano di previdenza).
Detrazioni salariali	<sup>8</sup> Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo complessivo dei contributi. Egli detrae dal salario della persona assicurata la parte di quest'ultima. I contributi devono essere pagati assieme ai contributi AVS. In caso di ritardo di pagamento da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un interesse di mora secondo la LAVS.
Entrata e uscita nel corso di un mese	<sup>9</sup> Per il mese in cui inizia il rapporto di lavoro e anche per il mese in cui esso viene sciolto si riscuotono i contributi in base ai giorni precisi.
Contributi dei lavoratori indipendenti	<sup>10</sup> Per i lavoratori indipendenti si considera contributo del datore di lavoro anche la parte di contributo che il datore di lavoro versa per il personale. Per i lavoratori indipendenti senza personale si considera contributo del datore di lavoro la metà del contributo complessivo.

**Art. 11 Conto di risparmio e conti separati**

Conto di risparmio	<sup>1</sup> Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.
Costituzione del capitale di risparmio	<sup>2</sup> Al conto di risparmio vengono accreditati: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. contributi di risparmio;</li> <li>b. prestazioni di entrata;</li> <li>c. rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;</li> <li>d. trasferimenti per compensazione della previdenza in seguito a divorzio;</li> <li>e. importi di riscatto, oltre che</li> <li>f. interessi.</li> </ul> <p>Al conto di risparmio vengono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;</li> <li>b. le pretese previdenziali derivanti dalla previdenza in seguito a divorzio.</li> </ul> <p>La somma di questi importi dà il capitale di risparmio.</p>
Entità dei contributi di risparmio	<sup>3</sup> L'entità dei contributi di risparmio è stabilita nell'Appendice 1.
Conti separati	<sup>4</sup> Le somme di riscatto ai fini del pensionamento anticipato e le quote delle prestazioni di entrata che superano l'importo massimo secondo l'art. 12 cpv. 2 vengono risp. accreditate su un conto separato. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2. Qualora, in base al piano di previdenza, il calcolo della rendita di invalidità sia in funzione del capitale di risparmio, non si tiene conto per questo calcolo dell'avere dei conti separati.
Tasso di interesse	<sup>5</sup> Il tasso di interesse applicato ai singoli conti viene fissato dal Consiglio di fondazione sempre per la fine di ogni anno civile tenendo conto della situazione finanziaria contingente. Questo tasso di interesse vale per le persone assicurate al 31 dicembre, ad inclusione dei pensionamenti e delle uscite avvenute alla stessa data.
Tasso di interesse infrannuale	<sup>6</sup> Per le operazioni infrannuali (casi di previdenza e uscite) il Consiglio di fondazione stabilisce un tasso di interesse infrannuale.
Remunerazione	<sup>7</sup> L'interesse si calcola in base al saldo dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile.
Remunerazione pro rata	<sup>8</sup> Qualora venga apportata una prestazione di uscita, venga effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni in capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o per la compensazione della previdenza in seguito a divorzio oppure qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nel relativo anno si calcolano pro rata temporis.
Gestione del capitale di risparmio in caso di invalidità	<sup>9</sup> Il capitale di risparmio viene ripartito in una parte d'invalidità passiva e in una parte attiva, in funzione della scala delle rendite secondo l'art. 17 cpv. 4.

## Art. 12 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni

Prestazione di entrata

<sup>1</sup> Tutte le prestazioni di uscita di precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate alla Cassa pensione come prestazione di entrata. La prestazione di entrata viene accreditata al conto di risparmio alla data del versamento, non prima tuttavia della data di entrata, fino al massimo importo possibile secondo il cpv. 2. L'importo della prestazione di entrata, che supera l'importo massimo secondo il cpv. 2, viene accreditato su un conto separato. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al trasferimento completo di tutte le prestazioni di uscita.

Riscatto ai fini delle prestazioni massime

<sup>2</sup> Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni massime può riscattare in qualsiasi momento prestazioni previdenziali aggiuntive prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 6 segg., conteggiando inoltre eventuali averi rivenienti dal conto separato per la prestazione di entrata eccedente le prestazioni massime secondo il cpv. 1 e anche gli averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e quelli del pilastro 3a secondo l'art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2. Ogni riscatto di questo genere viene registrato come avere sovraobbligatorio.

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

<sup>3</sup> Qualora una persona assicurata abile al lavoro raggiunga le prestazioni previdenziali massime secondo il cpv. 2, può in aggiunta riscattare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 3. L'avere del conto separato per la prestazione di entrata eccedente le prestazioni massime secondo il cpv. 1 e il capitale di risparmio che secondo l'art. 2 supera il massimo importo possibile deve essere incorporato nel riscatto. Per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato si tiene un conto separato.

Proseguimento dell'attività lavorativa dopo il riscatto ai fini del pensionamento anticipato

<sup>4</sup> Qualora la rendita di vecchiaia risultante conteggiando l'avere del conto separato per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia assicurata nell'età di pensionamento regolamentare proveniente dal capitale di risparmio, almeno però la rendita di vecchiaia secondo l'obiettivo prestazionale regolamentare, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

- a. la persona assicurata e il datore di lavoro interrompono il versamento dei contributi, ad eccezione dei contributi di rischio secondo l'art. 10 cpv. 5 e dei contributi di risanamento secondo l'art. 52 cpv. 4 lett. a;
- b. l'aliquota di conversione valida in quel momento viene congelata, a meno che si verifichi una riduzione dell'aliquota in seguito a un adeguamento generale delle aliquote di conversione. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia dovuta si determina applicando quest'aliquota di conversione congelata;
- c. il capitale di risparmio e gli averi dei conti separati non vengono più remunerati di interesse.

Deducibilità fiscale

<sup>5</sup> La deducibilità fiscale di un riscatto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti.

---

Limitazioni	<p><sup>6</sup> Qualora vengano effettuati riscatti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale.</p> <p>Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo avere rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare riscatti volontari dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare nella misura in cui il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non superi le pretese previdenziali massime consentite dal Regolamento.</p>
Immigrazione dall'estero	<p><sup>7</sup> Per le persone provenienti dall'estero, che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario annuo assicurato nei primi 5 anni successivi all'entrata.</p>
Partecipazione del datore di lavoro	<p><sup>8</sup> Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.</p>
Calcoli ai fini del riscatto	<p><sup>9</sup> La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dai calcoli relativi al riscatto nella misura in cui tali oneri superino la misura usuale. L'entità dei costi si evince dal Regolamento sui costi separato.</p>



## C. Prestazioni di vecchiaia

### Art. 13 Rendita di vecchiaia

Diritto	<sup>1</sup> Con il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia.
Pensionamento anticipato	<sup>2</sup> Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato, a partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione.
Pensionamento differito	<sup>3</sup> A condizione che il datore di lavoro abbia dato il consenso alla prosecuzione del rapporto di lavoro, il pensionamento può essere differito al più tardi fino al 70° anno di età compiuto. Su richiesta e con il consenso del datore di lavoro è possibile in questo periodo continuare a versare i contributi di risparmio. I contributi di rischio decadono al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.
Condizioni per il differimento	<sup>4</sup> In caso di differimento dell'intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo determinante deve ammontare ad almeno due terzi del salario annuo determinante che la persona assicurata percepiva all'inizio del differimento della rendita; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve ammontare invece ad almeno un terzo. Si applica inoltre l'art. 3 cpv. 3. La domanda di differimento formulata tramite presentazione dell'apposito formulario deve pervenire alla Cassa pensione al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.
Entità	<sup>5</sup> L'entità della rendita annua di vecchiaia è data dal capitale di risparmio disponibile, conteggiando l'aver del conto separato secondo l'art. 12 cpv. 3, convertito attraverso l'apposita aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5.
Pensionamento parziale	<sup>6</sup> In caso di cessazione parziale dell'attività lucrativa a partire dal compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può richiedere un corrispondente pensionamento parziale, a condizione che il salario annuo determinante si riduca di almeno il 30% del salario annuo calcolato tramite proiezione rispetto al grado di occupazione del 100%. Sono possibili al massimo 3 fasi di pensionamento, laddove la terza fase conduce al pensionamento completo. Si applica inoltre l'art. 3 cpv. 3.
Invalità e pensionamento	<sup>7</sup> Se una persona assicurata diviene invalida dopo un pensionamento parziale, vi è diritto alle prestazioni di invalidità solo per la parte attiva. Qualora la persona assicurata divenga invalida dopo un pensionamento anticipato o durante il periodo di differimento, non vi è diritto alle prestazioni di invalidità, bensì prosegue o viene avviata l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia.
Decesso durante il differimento	<sup>8</sup> In caso di decesso di una persona assicurata durante il differimento delle sue prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti vengono definite come se le prestazioni di vecchiaia fossero giunte a maturazione al momento del decesso.

**Art. 14 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia**

Prelievo in capitale del capitale di risparmio	<sup>1</sup> La persona assicurata può percepire il capitale di risparmio e l' avere del conto separato interamente o in parte in forma di capitale secondo l' art. 12 cpv. 3. Tale prelievo in capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. L' ottenimento del capitale di risparmio comporta l' estinzione di tutti i relativi diritti regolamentari vantati nei confronti della Cassa pensione.
Pensionamento parziale	<sup>2</sup> In caso di pensionamento parziale secondo l' art. 13 cpv. 6 può essere chiesto un prelievo in capitale proporzionale al grado di pensionamento.
Notifica scritta	<sup>3</sup> Un prelievo in capitale deve essere notificato per iscritto alla Cassa pensione al più tardi 3 mesi prima del pensionamento. Da questo momento la notifica è irrevocabile.
Restrizioni per i beneficiari di una rendita di invalidità	<sup>4</sup> Per i beneficiari di rendite di invalidità il prelievo in capitale è possibile soltanto se la persona assicurata ha notificato alla Cassa pensione il prelievo in capitale prima del verificarsi dell' incapacità lavorativa che ha generato l' invalidità.
Riduzione del capitale di risparmio	<sup>5</sup> L' avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al capitale di risparmio (senza conti separati) prelevato.

**Art. 15 Versamento di capitale del conto separato secondo l' art. 12 cpv. 1**

Versamento di capitale	<sup>1</sup> Al momento del pensionamento l' avere del conto separato per la prestazione di entrata che supera le prestazioni massime viene versato sotto forma di capitale. In caso di pensionamento parziale secondo l' art. 13 cpv. 6 può essere richiesto un versamento proporzionale al grado di pensionamento.
Riscatto relativo alla riduzione della rendita di vecchiaia	<sup>2</sup> Se non viene raggiunta la rendita di vecchiaia regolamentare massima, con l' avere può essere riscattata la differenza.

**Art. 16 Rendita per figli di pensionati**

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani secondo l' art. 22.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto secondo il cpv. 1.
Entità	<sup>3</sup> La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

## D. Prestazioni in caso di invalidità

### Art. 17 Rendita di invalidità

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone assicurate che secondo l'AI sono invalide per almeno il 25%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero assicurate nella Cassa pensione. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> Il pagamento della rendita inizia nel momento in cui sorge il diritto a una rendita AI, non prima tuttavia del termine del pagamento continuato del salario o dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere derivanti dall'assicurazione per perdita di guadagno e termina se, al momento in cui si raggiunge l'età di pensionamento regolamentare, il grado di invalidità è inferiore al 25% oppure con il decesso.
Grado di invalidità	<sup>3</sup> Il grado di invalidità dipende in linea di principio dal grado definito dall'AI nell'ambito dell'attività lucrativa assicurata nella Cassa pensione. Per la parte sovraobbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può discostarsi per motivi oggettivi dalla decisione dell'AI.
Scala delle rendite	<sup>4</sup> Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta una rendita di invalidità intera. Vi è diritto a tre quarti di rendita nel caso di un grado minimo d'invalidità del 60% e a una rendita parziale in misura del grado d'invalidità nel caso di un grado minimo d'invalidità del 25%. Un grado di invalidità inferiore al 25% non dà diritto alla rendita di invalidità.
Entità	<sup>5</sup> L'entità della rendita di invalidità annua in caso d'invalidità totale si evince dal piano di previdenza scelto dal datore di lavoro affiliato. Le aliquote corrispondenti possono essere desunte dall'Appendice 4.
Diritto ai conti separati	<sup>6</sup> In caso d'invalidità viene inoltre corrisposto l'aver dei conti separati. In caso di invalidità parziale, viene riconosciuto tale avere in misura pari al rapporto tra la rendita di invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita di invalidità totale.
Esonero dal pagamento dei contributi di risparmio	<sup>7</sup> Se una persona assicurata diventa inabile al lavoro, una volta terminato l'obbligo di contribuzione secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. d, la Cassa pensione versa i contributi nell'ambito dell'incapacità al lavoro. Dopo il momento in cui sorge il diritto a una rendita di invalidità, i contributi di risparmio vengono versati dalla Cassa pensione fino all'età di pensionamento regolamentare, in base alla scala delle rendite secondo il cpv. 4, laddove si prende come riferimento l'ultimo salario annuo assicurato.
Infermità congenita	<sup>8</sup> Qualora, nel momento in cui decorre l'assicurazione presso la Cassa pensione, una persona è inabile al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità, derivante da tali cause, per l'incapacità al lavoro soltanto se quest'ultima è aumentata ad almeno il 40% durante il periodo dell'assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In tale caso, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni minime stabilite per legge.

**Art. 18 Rendita per figli di invalidi**

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita di invalidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani secondo l'art. 22.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita di invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto secondo il cpv. 1.
Entità	<sup>3</sup> La rendita annua intera per figli di invalidi ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata. In caso di invalidità parziale, l'entità della rendita per figli di invalidi è determinata dall'art. 17 cpv. 4.

## E. Prestazioni in caso di decesso

### Art. 19 Rendita per coniugi

Diritto	<sup>1</sup> Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso, la persona deceduta era assicurata oppure se al momento del decesso percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o di invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> Il pagamento della rendita inizia dal mese in cui il salario della persona assicurata deceduta ovvero la rendita della persona deceduta che percepisce la rendita non vengono più corrisposte per la prima volta e termina con il decesso del coniuge superstite.
Entità	<sup>3</sup> La rendita per coniugi annua ammonta al 60% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso risp. della rendita di vecchiaia o invalidità corrente.
Capitalizzazione della rendita per coniugi	<sup>4</sup> La rendita per coniugi a seguito del decesso di una persona assicurata può essere percepita anche in forma di capitale. Il valore del capitale corrisponde al valore contante attuariale. Si conteggia una riduzione della rendita secondo il cpv. 5. Se il coniuge superstite non aveva ancora compiuto il 45° anno di età al decesso della persona assicurata, il valore del capitale viene ridotto del 3% per ogni anno, concluso o iniziato, che manca al raggiungimento dei 45 anni di età del coniuge. Vengono corrisposte come minimo quattro rendite annue. Il coniuge superstite deve presentare la relativa domanda alla Cassa pensione prima dell'erogazione della prima rendita. La domanda ha carattere irrevocabile. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti normativi, con l'unica eccezione del diritto alle rendite per orfani.
Riduzione della rendita in caso di elevata differenza di età	<sup>5</sup> Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata o che percepisce la rendita, la rendita per coniugi totale viene ridotta dell'1% per ogni anno completo o iniziato che supera la differenza di 10 anni.
Rendita per coniugi in caso di matrimonio dopo l'età di pensionamento	<sup>6</sup> Qualora si contragga matrimonio dopo l'età di pensionamento regolamentare della persona assicurata, la rendita per coniugi si riduce secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. matrimonio durante il 66° anno di età: 20%</li> <li>b. matrimonio durante il 67° anno di età: 40%</li> <li>c. matrimonio durante il 68° anno di età: 60%</li> <li>d. matrimonio durante il 69° anno di età: 80%</li> </ul> <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 69° anno di età della persona assicurata, non sussiste alcun diritto a una rendita per coniugi.</p> <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 65° anno di età della persona assicurata e questa, al momento del matrimonio, soffra di una malattia grave, di cui dovrebbe essere a conoscenza, non è dovuta alcuna rendita nel caso in cui la persona assicurata deceda a seguito di questa malattia entro due anni dalla celebrazione del matrimonio. In ogni caso sono garantite le prestazioni minime stabilite per legge.</p>

Nuovo matrimonio	<sup>7</sup> Nel caso il coniuge si risposi prima di compiere 45 anni di età, la rendita per coniugi si estingue e viene corrisposta una liquidazione pari a tre rendite annue. Per il calcolo della liquidazione si computa una riduzione della rendita secondo il cpv. 5. Le rendite erogate oltre la data del nuovo matrimonio vengono detratte dalla liquidazione.
Infermità congenita	<sup>8</sup> Se, nel momento in cui decorre l'assicurazione presso la Cassa pensione, una persona è inabile al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% in seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste il diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause dell'incapacità al lavoro soltanto se quest'ultima aveva raggiunto almeno il 40% durante il periodo dell'assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In tale caso, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni minime stabilite per legge.

## Art. 20 Rendita per conviventi

Diritto	<sup>1</sup> Per il convivente (etero- od omosessuale) notificato come tale dalla persona assicurata vi è diritto a una rendita per conviventi di importo pari alla rendita per coniugi, a condizione che al momento del decesso della persona assicurata: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. i conviventi avessero intrattenuto in modo documentato una relazione di coppia fissa ed esclusiva secondo l'art. 159 CC, presso il domicilio comune con conferma ufficiale e con un'economia domestica comune, e</li> <li>b. la persona assicurata e la persona beneficiaria non fossero coniugate e non fossero imparentate secondo l'art. 95 CC, e</li> <li>c. in alternativa: la convivenza indicata alla lett. a fosse durata ininterrottamente almeno per gli ultimi 5 anni oppure il convivente indicato debba provvedere ad almeno un figlio comune con diritto a una rendita per orfani della Cassa pensione; e</li> <li>d. prima dell'insorgenza del caso di previdenza, la persona assicurata avesse comunicato per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del convivente beneficiario. In caso di omissione di tale notifica, la Cassa pensione non ha alcun obbligo di prestazione.</li> </ol>
Diritto dei beneficiari di rendita	<sup>2</sup> In caso di decesso di un beneficiario della rendita di vecchiaia o di invalidità sussiste un diritto a una rendita per conviventi soltanto se i requisiti di cui al cpv. 1 sussistevano già al momento della prima erogazione della rendita (di vecchiaia o di invalidità).
Inizio / Fine	<sup>3</sup> Il pagamento della rendita inizia dal mese in cui il salario della persona assicurata deceduta ovvero la rendita della persona deceduta che percepisce la rendita non vengono più corrisposti per la prima volta e termina con il matrimonio, l'avvio di una nuova convivenza o il decesso della persona che percepisce la rendita. Non sussiste il diritto a una liquidazione secondo l'art. 19 cpv. 6.
Computo delle prestazioni previdenziali	<sup>4</sup> La rendita per conviventi viene ridotta dell'importo corrispondente a eventuali prestazioni per i superstiti di altri istituti di previdenza.
Requisiti	<sup>5</sup> La persona assicurata risp. la persona beneficiaria è tenuta a presentare la documentazione necessaria per il chiarimento della situazione. Se subentra il caso previdenziale, la Cassa pensione provvede a verificare in modo conclusivo se sono adempiuti i requisiti per una rendita per conviventi.

**Art. 21 Rendita per il coniuge divorziato**

- Diritto <sup>1</sup> Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi di entità pari alle prestazioni minime stabilite per legge, a condizione che:
- a. il matrimonio sia durato almeno 10 anni; e
  - b. al momento del divorzio gli sia stata riconosciuta una rendita in conformità all'art. 124e cpv. 1 oppure all'art. 126 cpv. 1 CC.
- Durata <sup>2</sup> Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita secondo il cpv. 1 lett. b.
- Riduzione <sup>3</sup> Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio. In tale contesto, le prestazioni per i superstiti dell'AVS rientrano nel conteggio soltanto nella misura in cui siano superiori all'importo di una rendita di invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto personalmente.
- Divorzio prima del 1° gennaio 2017 <sup>4</sup> I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima del 1° gennaio 2017 una rendita o una liquidazione in capitale corrispondente a una rendita vitalizia hanno diritto alle prestazioni in conformità all'art. 20 OPP 2 valido fino al 31 dicembre 2016.

**Art. 22 Rendita per orfani**

- Diritto <sup>1</sup> I figli di una persona assicurata deceduta o di una persona beneficiaria di una rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta o la persona beneficiaria di una rendita deceduta doveva provvedere in modo dimostrabile al loro sostentamento.
- Inizio / Fine <sup>2</sup> Il pagamento della rendita inizia dal mese in cui il salario della persona assicurata deceduta ovvero la rendita della persona beneficiaria di una rendita deceduta non vengono più corrisposti per la prima volta e termina con il decesso o il compimento del 18° anno di età degli orfani.
- Casi speciali <sup>3</sup> Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18° anno di età, tuttavia non oltre il compimento dei 25 anni:
- a. ai figli che sono in formazione e non esercitano alcuna attività lavorativa principale;
  - b. ai figli che al compimento del 18° anno di età sono invalidi, fino al conseguimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado di invalidità (analogamente alla classificazione di cui all'art. 17 cpv. 4).
- Entità <sup>4</sup> La rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso, rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia o di invalidità in corso.

**Art. 23 Capitale in caso di decesso**

- Diritto <sup>1</sup> Al decesso di una persona assicurata o di una persona invalida, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso.

---

Graduatoria dei beneficiari	<p><sup>2</sup> Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dal diritto successorio, i superstiti secondo il seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il coniuge superstite; in assenza di quest'ultimo</li><li>i figli e/o gli affiliati della persona assicurata deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani secondo l'art. 22; in assenza di questi ultimi</li><li>le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante per almeno gli ultimi 24 mesi dalla persona assicurata al momento del suo decesso oppure la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha intrattenuto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato presso il domicilio comune con conferma ufficiale e con un'economia domestica comune oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di queste ultime</li><li>i figli, nella misura in cui non rientrano già nella lett. b, i genitori e i fratelli/sorelle.</li></ol> <p>I requisiti per acquisire il diritto secondo la lett. c sussistono soltanto se la persona assicurata aveva notificato il nominativo della persona beneficiaria per iscritto alla Cassa pensione.</p>
Dichiarazione	<p><sup>3</sup> La persona assicurata ha facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta alla Cassa pensione in cui vengono designati i beneficiari all'interno di una cerchia di aventi diritto e definiti gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.</p>
Modifica alla graduatoria dei beneficiari	<p><sup>4</sup> La persona assicurata può modificare come segue la graduatoria dei beneficiari indicata al cpv. 2:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>se esistono persone secondo il cpv. 2 lett. c, la persona assicurata può assegnare benefici proporzionali alle persone secondo le lett. a, b e c, a propria discrezione;</li><li>se non esistono persone secondo il cpv. 2 lett. c, la persona assicurata può assegnare benefici proporzionali alle persone secondo le lett. a, b e d, a propria discrezione.</li></ol>
Mancata dichiarazione	<p><sup>5</sup> In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata riguardante la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui al cpv. 2. In mancanza di una dichiarazione, con riguardo alle persone del gruppo indicato al cpv. 2 lett. d il diritto sussiste secondo la graduatoria stabilita, ovvero come primi hanno diritto a percepire il capitale in caso di decesso totale i figli; in caso di loro mancanza il diritto passa ai genitori e in mancanza di questi ai fratelli/sorelle.</p>
Entità	<p><sup>6</sup> Il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile al momento del decesso. Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore in contanti di tutte le rendite erogate a seguito del decesso e di tutte le prestazioni già effettuate. In aggiunta, viene versato al 100% un eventuale avere dei conti separati.</p>
Notifica del diritto	<p><sup>7</sup> I diritti al capitale in caso di decesso che non vengono presentati alla Cassa pensione al più tardi entro 6 mesi dal decesso della persona assicurata o che percepisce la rendita sono in ogni caso decaduti.</p>



## F. Prestazioni di uscita

### Art. 24 Esigibilità della prestazione di uscita

**Esigibilità** <sup>1</sup> Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni secondo il presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ultimo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento del salario e la prestazione di uscita diviene esigibile.

**Interessi di mora** <sup>2</sup> A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la prestazione di uscita viene remunerata con il tasso di interesse LPP. Qualora la Cassa pensione non provveda a versare la prestazione di uscita maturata entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni in merito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora.

### Art. 25 Entità della prestazione di uscita

**Conteggio e modalità di calcolo** <sup>1</sup> La Cassa pensione redige all'attenzione della persona assicurata uscente un conteggio relativo all'entità della prestazione di uscita. Essa corrisponde all'importo maggiore risultante dal raffronto dei metodi di calcolo di seguito riportati.

**Capitale di risparmio incl. averi dei conti separati** <sup>2</sup> Capitale di risparmio secondo l'art. 15 LFLP:  
La prestazione di uscita ammonta al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita, a cui si aggiunge un eventuale avere dei conti separati.

**Importo minimo** <sup>3</sup> Importo minimo secondo l'art. 17 LFLP:  
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 52 cpv. 5 e 6, la prestazione di uscita corrisponde al totale:

- a. delle prestazioni di entrata apportate e delle somme di riscatto, comprensive degli interessi;
- b. dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, addizionati di un supplemento pari al 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Non viene calcolato alcun supplemento per i contributi di risparmio versati al posto del datore di lavoro per la durata di una prosecuzione dell'assicurazione secondo l'art. 7.

Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP.

**Avere di vecchiaia LPP** <sup>4</sup> Avere di vecchiaia LPP secondo l'art. 18 LFLP:

La prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito alla data di uscita secondo la LPP.

**Riscatti del datore di lavoro** <sup>5</sup> In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro viene dedotta dalla prestazione di uscita. Tale detrazione si riduce di un decimo dell'importo di cui si è fatto carico il datore di lavoro per ogni anno di contribuzione a partire dal momento del riscatto. L'importo non consumato viene destinato alla riserva dei contributi del datore di lavoro.

**Art. 26 Impiego della prestazione di uscita**

Nuovo istituto di previdenza <sup>1</sup> La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Conto / polizza di libero passaggio <sup>2</sup> La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale:

- a. apertura di un conto di libero passaggio;
- b. costituzione di una polizza di libero passaggio.

Mancata comunicazione <sup>3</sup> In mancanza di una comunicazione della persona uscente riguardo l'impiego della propria prestazione di uscita, essa verrà trasferita unitamente agli interessi alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni, calcolati dall'evento di libero passaggio.

Pagamento in contanti <sup>4</sup> Dietro richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita viene erogata in contanti, a condizione che:

- a. la persona lasci definitivamente la Svizzera e dimostri di essersi stabilita all'estero;
- b. la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata.

Il pagamento in contanti secondo la lett. a non è consentito qualora una persona assicurata lasci definitivamente la Svizzera e abiti nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari all'aver di vecchiaia LPP disponibile qualora restino obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia.

Informazione riguardante il mantenimento della copertura previdenziale <sup>5</sup> La Cassa pensione richiama l'attenzione delle persone assicurate su tutte le possibilità previste dalla legge e dal Regolamento per mantenere la copertura previdenziale; specificatamente essa fa notare alle persone assicurate com'è possibile mantenere tale copertura previdenziale per i casi di decesso e di invalidità.

**Art. 27 Esigibilità di pretese dopo l'uscita**

Responsabilità successiva <sup>1</sup> Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti o di invalidità da corrispondere.

Riduzione <sup>2</sup> Se non viene effettuato il rimborso, le prestazioni si riducono in misura corrispondente.

## G. Divorzio

### Art. 28 Principi in caso di divorzio

Principio	<sup>1</sup> In caso di divorzio, i diritti acquisiti dalla previdenza professionale nel corso del matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati in virtù della sentenza di divorzio.
Ottenimento di averi da compensazione della previdenza	<sup>2</sup> I diritti previdenziali riconosciuti a una persona assicurata in seguito a divorzio vengono trattati alla stregua di una prestazione di uscita conferita. Con riguardo ai beneficiari di una rendita di invalidità, i diritti previdenziali assegnati vengono accreditati solo a condizione che si tenga un conto di risparmio per essi.
Compensazione	<sup>3</sup> Una compensazione tra prestazioni di uscita assegnate e quote di rendita assegnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata.
Riacquisto	<sup>4</sup> Il coniuge debitore ha la facoltà di riscattare le prestazioni di uscita trasferite per un'entità fino a concorrenza della somma di riscatto massima possibile. Per i beneficiari di una rendita di invalidità non è possibile un riacquisto dei diritti previdenziali trasferiti attingendo alla parte riguardante l'invalidità.
Avere di vecchiaia LPP in caso di riacquisto	<sup>5</sup> In caso di riacquisto effettuato in seguito a divorzio si accredita all'avere di vecchiaia LPP la quota che era stata attinta al momento del trasferimento.
Diritti riguardanti le rendite per figli	<sup>6</sup> La compensazione della previdenza in seguito a divorzio non tange le rendite per figli di pensionati o per figli di invalidi corrisposte al momento dell'avvio del procedimento di divorzio. Se una rendita per figli di pensionati o di invalidi che veniva già erogata al momento dell'avvio del procedimento viene sostituita da una rendita per orfani, per determinare l'entità della rendita per orfani non si tiene conto di quelle riduzioni della rendita di vecchiaia o della rendita di invalidità poste alla sua base, che sono state effettuate in seguito alla compensazione della previdenza in caso di divorzio.
Pensionamento intercorso nel frattempo o raggiungimento dell'età di pensionamento	<sup>7</sup> Se una persona assicurata va in pensione durante il procedimento di divorzio o se il beneficiario di una rendita di invalidità raggiunge l'età di pensionamento regolamentare durante il procedimento di divorzio, la Cassa pensione ricalcola la rendita retroattivamente, ponendo alla base del calcolo l'avere di previdenza ridotto del diritto previdenziale da trasferire.  La quota della prestazione di uscita da trasferire come anche la rendita ricalcolata vengono ridotte dell'importo pari alla decurtazione che sarebbe stata effettuata sulle mensilità di rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La riduzione viene ripartita rispettivamente per metà, con riserva di una regolamentazione diversa nella sentenza di divorzio. In luogo di una riduzione permanente della rendita, la Cassa pensione può compensare gli importi versati in eccesso al coniuge debitore con le sue future mensilità di rendita. La Cassa pensione può rinunciare a una riduzione o a una compensazione qualora non le reputi essenziali.

**Art. 29 Persone assicurate**

Riduzione del capitale di risparmio

<sup>1</sup> Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita di una persona assicurata deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'avere dei conti separati e successivamente al capitale di risparmio.

Adeguamento dell'avere di vecchiaia LPP

<sup>2</sup> L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l'importo percepito e l'intero capitale di risparmio (incluso l'avere dei conti separati).

**Art. 30 Beneficiari di una rendita di invalidità prima dell'età di pensionamento**

Trasferimento di una quota della prestazione di uscita ipotetica

<sup>1</sup> Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita di invalidità, che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento regolamentare, deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'eventuale avere dei conti separati e successivamente al capitale di risparmio. Se non si tiene un conto di risparmio per il beneficiario, la rendita di invalidità viene ridotta dell'importo nella misura in cui essa sarebbe stata decurtata se fosse stato posto alla base del suo calcolo l'avere di previdenza al netto dell'importo da trasferire.

Prestazione di uscita ipotetica

<sup>2</sup> La prestazione di uscita ipotetica corrisponde all'importo a cui si avrebbe diritto in caso di termine dell'invalidità.

Adeguamento dell'avere di vecchiaia LPP

<sup>3</sup> L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l'importo percepito e l'intero capitale di risparmio (incluso l'avere dei conti separati).

Riduzione del capitale di risparmio in caso di invalidità parziale

<sup>4</sup> Con riguardo agli invalidi parziali si attinge dapprima all'avere dei conti separati tenuto per la parte attiva e poi al capitale di risparmio. Se tali averi non sono sufficienti, per l'importo residuo si attinge all'ipotetica prestazione di uscita corrispondente alla parte di invalidità.

Riduzione in caso di rendita di invalidità coordinata

<sup>5</sup> La prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita di invalidità, la cui rendita è stata ridotta in seguito alla concomitanza con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, può essere impiegata per la compensazione della previdenza soltanto se non venisse decurtata la rendita di invalidità che non dà diritto a una rendita per figli di invalidi.

**Art. 31 Beneficiari di una rendita di vecchiaia o di invalidità dopo l'età di pensionamento**

Assegnazione della quota di rendita

<sup>1</sup> Se in forza di una sentenza di divorzio viene assegnata una quota di rendita di vecchiaia o di invalidità corrente al coniuge divorziato dopo l'età del pensionamento regolamentare, la Cassa pensione corrisponde una rendita divorzile. La rendita di vecchiaia o di invalidità corrente viene ridotta vita natural durante dell'importo corrispondente alla quota di rendita assegnata.

Calcolo della rendita divorzile

<sup>2</sup> L'entità della rendita divorzile si commisura alla quota di rendita assegnata, che viene trasformata in rendita in conformità alle norme di calcolo federali ovvero in base al programma di conversione dell'UFAS, nel momento in cui il divorzio passa in giudicato.

**Art. 32 Rendita divorzile**

- Inizio del diritto <sup>1</sup> Il diritto alla rendita divorzile scatta dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
- Fine del diritto; aspettative <sup>2</sup> Il diritto alla rendita divorzile termina con il decesso del coniuge divorziato creditore. La rendita divorzile non dà diritto ad ulteriori prestazioni.
- Pagamento diretto della rendita divorzile <sup>3</sup> Se il coniuge divorziato creditore percepisce una rendita di invalidità totale oppure se ha compiuto il 58° anno di età, egli può pretendere il pagamento diretto della rendita divorzile. Se ha raggiunto l'età di pensionamento LPP, la rendita viene erogata direttamente, a meno che egli non richieda il versamento della rendita al proprio istituto di previdenza e questo autorizzi un riscatto.
- Trasferimento in forma di capitale di una rendita divorzile <sup>4</sup> Se il coniuge divorziato creditore non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento LPP e la rendita divorzile non viene erogata direttamente, essa viene trasferita in forma di capitale all'istituto di previdenza o di libero passaggio che egli ha indicato, a meno che lo stesso non richieda per iscritto un trasferimento graduale della rendita. Entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio deve essere inoltrata alla Cassa pensione una richiesta scritta in tal senso. L'entità del capitale da accreditare si calcola secondo le basi attuariali applicate dalla Cassa pensione, che erano determinanti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con il trasferimento della rendita divorzile in forma di capitale si estinguono tutte le pretese del coniuge divorziato creditore nei confronti della Cassa pensione.
- Trasferimento graduale della rendita divorzile a un altro istituto <sup>5</sup> Se il coniuge divorziato creditore ha fatto richiesta di un trasferimento graduale della rendita, le mensilità di rendita vengono trasferite a cadenza annuale in un'unica soluzione, entro il 15 dicembre, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore che viene indicato. L'importo annuo viene maggiorato nella misura della metà dell'interesse regolamentare. Se alla Cassa pensione non è stata fornita alcuna indicazione riguardo l'istituto di previdenza o di libero passaggio o se l'istituto indicato non accetta più l'importo da accreditare, si effettua un accredito alla Fondazione Istituto collettore LPP non prima che sia trascorso un semestre. Si fa riserva per il pagamento diretto secondo il cpv. 3.

## H. Finanziamento della proprietà d'abitazione

### Art. 33 **Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione**

Prelievo anticipato o costituzione in pegno	<p><sup>1</sup> Ogni 5 anni, tuttavia fino al compimento del 62° anno di età per gli uomini e risp. del 61° anno di età per le donne, una persona assicurata può chiedere di prelevare un importo (minimo CHF 20 000) per la proprietà d'abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione di proprietà, partecipazione a proprietà d'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). Questo importo minimo non si applica all'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni analoghe. È considerato uso proprio l'utilizzo da parte della persona assicurata nel proprio luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche tuttavia costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alla prestazione di previdenza.</p>
Entità	<p><sup>2</sup> Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza della propria prestazione di uscita. Se invece ha superato i 50 anni, ha diritto a un importo non superiore alla prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo. Eventuali rimborsi effettuati o prelievi già percepiti devono essere tenuti in considerazione secondo l'OPPA.</p>
Obbligo di informazione	<p><sup>3</sup> La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all'importo di sua competenza per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informa la persona assicurata sulla possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare e anche sull'obbligo fiscale.</p>
Documentazione	<p><sup>4</sup> Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, essa è tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per attestare in modo esauriente l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario.</p>
Conseguenze	<p><sup>5</sup> Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio ed eventualmente anche una riduzione delle prestazioni di rischio. Dietro richiesta della persona assicurata, la Cassa pensione può fungere da intermediaria per la stipula di un'assicurazione complementare finalizzata alla copertura della lacuna previdenziale venutasi a creare.</p>
Riduzione del capitale di risparmio	<p><sup>6</sup> Dapprima si riduce l'aver dei conti separati secondo l'art. 11 cpv. 4 e in seguito il capitale di risparmio. L'aver di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al capitale di risparmio percepito (senza averi dei conti separati).</p>
Spese	<p><sup>7</sup> La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. Ugualmente le tariffe, le tasse e le altre spese dovute a terzi, a ciò connesse, sono poste a carico della persona assicurata. La Cassa pensione può vincolare le proprie prestazioni e i propri servizi al previo pagamento delle sue spese e tariffe. L'entità delle spese si ricava dal Regolamento sui costi separato.</p>

**Art. 34 Rimborso del prelievo anticipato**

Rimborso facoltativo

<sup>1</sup> Una persona assicurata abile al lavoro può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso (minimo CHF 10'000) fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.

Quota LPP dei rimborsi

<sup>2</sup> In caso di rimborsi deve essere accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata percepita al momento del prelievo anticipato. Se non è più possibile determinare la quota LPP, l'avere di vecchiaia LPP viene aumentato nella misura della parte dell'importo rimborsato risultante prima del rimborso del prelievo anticipato.

Obbligo di rimborso

<sup>3</sup> Qualora la proprietà d'abitazione venga venduta o su questa siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo del prelievo anticipato. L'obbligo di rimborso decade se si verifica un caso di previdenza, al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare o in caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita secondo l'art. 26 cpv. 4.

Il prelievo anticipato deve essere ugualmente rimborsato se, in caso di decesso della persona assicurata, non è esigibile alcuna prestazione previdenziale.

**Art. 35 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato**

Priorità

<sup>1</sup> Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha la facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In tale caso la Cassa pensione stabilisce un ordine di priorità con cui trattare le domande e ne mette a conoscenza l'autorità di vigilanza.

Sottocopertura

<sup>2</sup> In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato oppure negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. Essa informa la persona assicurata riguardo la durata e la portata di tale provvedimento.

## I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni

### Art. 36 Coordinamento delle prestazioni previdenziali

Riduzione delle prestazioni in caso di decesso o invalidità

<sup>1</sup> Le prestazioni in caso di decesso o invalidità secondo il presente Regolamento vengono decurtate qualora, unitamente ad altri redditi conteggiabili, superino il 90% del presunto mancato guadagno. Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni di AVS/AI,
- b. le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare,
- c. le prestazioni erogate da altri enti assicurativi e istituti di previdenza nazionali ed esteri in seguito al sinistro,
- d. le indennità giornaliere delle assicurazioni obbligatorie,
- e. le indennità giornaliere delle assicurazioni volontarie, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro o, in sua vece, da una fondazione,
- f. le prestazioni di un'assicurazione convenzionale per congedo non remunerato secondo l'art. 8 cpv. 2,
- g. le prestazioni di istituti di libero passaggio (polizze di libero passaggio e conti di libero passaggio),
- h. il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo, ulteriormente conseguiti o presumibilmente conseguibili da parte di persone invalide.

Il presunto mancato guadagno corrisponde in misura ipotetica al reddito che la persona avrebbe percepito in assenza d'invalidità, il reddito da attività lucrativa ancora presumibilmente conseguibile corrisponde in misura ipotetica al reddito d'invalidità secondo la decisione dell'AI. La parte non versata delle prestazioni assicurate passa alla Cassa pensione.

Momento temporale determinante

<sup>2</sup> Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alle prestazioni d'invalidità risp. alle prestazioni in caso di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e l'entità di una riduzione, ricalcolando le proprie prestazioni, qualora le circostanze subiscano mutamenti sostanziali.

Computo

<sup>3</sup> Eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti sotto il profilo attuariale. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensione e i redditi cumulabili dei superstiti vengono conteggiati insieme e se ne tiene conto complessivamente. La riduzione viene computata proporzionalmente sulle singole rendite. Non vengono computati gli assegni per grandi invalidi, le indennità per la menomazione dell'integrità, le prestazioni in capitale, i contributi assistenziali e prestazioni analoghe, come anche il reddito supplementare delle persone invalide conseguito durante i provvedimenti di integrazione secondo l'art. 8a LAI. Non viene ugualmente computato l'avere dei conti separati.

Prosecuzione dell'assicurazione dopo i 58 anni

<sup>4</sup> In caso di prosecuzione dell'assicurazione sul salario annuo assicurato dopo l'età di 58 anni secondo l'art. 7 cpv. 9, per la determinazione del presunto mancato guadagno è decisivo il salario annuo conseguito prima della riduzione del salario.



Riduzione delle prestazioni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento	<p><sup>5</sup> La rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare viene coordinata con le stesse modalità della precedente rendita di invalidità con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare e con prestazioni estere comparabili.</p> <p>Non si effettua una compensazione delle riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento della rispettiva età di pensionamento, a meno che le prestazioni ridotte dalla Cassa pensione sommate a quelle dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare e alle prestazioni estere comparabili siano inferiori alle prestazioni minime stabilite per legge.</p>
Riduzione delle prestazioni e compensazione della previdenza in caso di divorzio	<p><sup>6</sup> Se in caso di divorzio si ripartisce una rendita di invalidità dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare, la quota di rendita che è stata assegnata al coniuge creditore continua a rientrare nel calcolo della riduzione della rendita di invalidità del coniuge debitore.</p>
Lavoratori indipendenti	<p><sup>7</sup> I lavoratori indipendenti godono soltanto in via sussidiaria del diritto a prestazioni a seguito di infortunio. Se il soggetto non ha aderito a un'assicurazione contro gli infortuni, vengono erogate soltanto le prestazioni minime stabilite per legge.</p>

## Art. 37

### Ulteriori disposizioni sul coordinamento

Prosecuzione provvisoria dell'assicurazione	<p><sup>1</sup> Durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione con mantenimento del diritto alle prestazioni secondo l'art. 26a LPP, la Cassa pensione riduce la rendita di invalidità in proporzione all'abbassamento del grado di invalidità della persona assicurata, tuttavia fino alla misura in cui la riduzione viene compensata con un reddito supplementare della persona assicurata conseguito durante i provvedimenti di integrazione secondo l'art. 8a LAI.</p>
Comportamento scorretto	<p><sup>2</sup> Qualora altre istanze di assicurazione riducano o rifiutino le proprie prestazioni a seguito di un comportamento colposo, si fa riferimento, come base ai fini del calcolo del coordinamento delle prestazioni previdenziali, alle prestazioni non ridotte di queste istanze di assicurazione.</p>
Ulteriori riduzioni	<p><sup>3</sup> Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare riducano le proprie prestazioni, la Cassa pensione può in egual modo decurtare le sue prestazioni sovraobbligatorie.</p>
Dolo / negligenza grave	<p><sup>4</sup> Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se la Cassa pensione viene a conoscenza del fatto che una persona avente diritto alle prestazioni ha causato intenzionalmente o per negligenza grave il decesso della persona assicurata.</p>

**Art. 38 Rivalsa e surrogazione**

- Surrogazione <sup>1</sup> La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni minime stabilite per legge, riguardo ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari secondo il presente Regolamento. I dettagli sono regolamentati dall'art. 27 OPP2.
- Obbligo di cessione <sup>2</sup> Gli aventi diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Cassa pensione le proprie pretese verso terzi civilmente responsabili fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione. La Cassa pensione vanta infatti in tale misura un diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili. Se viene rifiutata una cessione, la Cassa pensione può ridurre le proprie prestazioni in misura pari all'entità delle prestazioni di terzi che presumibilmente le verranno a mancare.

**Art. 39 Obbligo di anticipo delle prestazioni e richiesta di restituzione**

- Obbligo di anticipo delle prestazioni <sup>1</sup> Se la Cassa pensione in caso di obbligo di prestazione incerto secondo le disposizioni della LPP o della LPGA è obbligata ad anticipare le prestazioni nei confronti di un altro istituto di previdenza o dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni minime stabilite per legge. Una volta determinato l'istituto di assicurazione tenuto a versare le prestazioni, la Cassa pensione si rivale su questo per le prestazioni anticipate.
- Richiesta di restituzione <sup>2</sup> Può essere richiesta la restituzione di prestazioni percepite illecitamente. Una rinuncia alla richiesta di restituzione è possibile qualora la persona beneficiaria delle prestazioni fosse in buona fede e la restituzione stessa crei una situazione di grave disagio.
- Prescrizione della richiesta di restituzione <sup>3</sup> Il diritto a una richiesta di restituzione cade in prescrizione una volta decorso un anno dal momento in cui l'istituto di previdenza avente diritto ne è venuto a conoscenza, al più tardi tuttavia 5 anni dopo l'erogazione della prestazione. Se il diritto a una richiesta di restituzione deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.
- Compensazione della restituzione <sup>4</sup> La Cassa pensione può compensare i diritti al rimborso con le prestazioni regolamentari.

**Art. 40 Cessione, costituzione in pegno e compensazione**

- Cessione / Costituzione in pegno <sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 33.
- Compensazione <sup>2</sup> Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se essi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata.

**Art. 41 Adeguamento delle rendite correnti**

- Adeguamento delle rendite <sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione verifica annualmente la possibilità di un adeguamento delle rendite correnti tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensione.

Rendite obbligatorie	<sup>2</sup> Le rendite di invalidità e le rendite per superstiti stabilite per legge, la cui durata è superiore a 3 anni, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento delle prestazioni minime stabilite per legge oltre l'età di pensionamento LPP è regolamentato dal Consiglio di fondazione in ragione dei mezzi finanziari disponibili a tale scopo. In ogni caso, l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei prezzi è considerato assolto se e nella misura in cui le prestazioni previste dal presente Regolamento superano le prestazioni minime stabilite per legge.
Conto annuale	<sup>3</sup> La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione annuale le delibere di cui al cpv. 1.

## Art. 42 Disposizioni comuni

Prestazioni minime	<sup>1</sup> Qualora le prestazioni previste dal Regolamento risultino inferiori alle prestazioni minime stabilite per legge, devono essere erogate queste ultime. Si fa riserva per le disposizioni riguardanti le riduzioni in seguito al coordinamento delle prestazioni previdenziali.
Decorrenza del pagamento e anticipo	<sup>2</sup> Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle decisioni aventi validità legale da parte di tale assicuratore. In caso di ritardo di tale decisione benché il diritto appaia palesemente dimostrato, la Cassa pensione può erogare pagamenti a titolo di anticipo.
Modalità di pagamento	<sup>3</sup> Il pagamento delle rendite viene effettuato mensilmente. Le rendite vengono bonificate al più tardi a fine mese sul conto bancario o postale che è stato indicato alla Cassa pensione. Qualora il diritto alla rendita si estingua, essa viene pagata interamente per il mese in corso. Il pagamento viene effettuato in franchi svizzeri.
Luogo di adempimento	<sup>4</sup> La Cassa pensione adempie i propri obblighi (pagamento delle rendite, ecc.) presso il domicilio della persona assicurata o della persona avente diritto in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS e, in mancanza di un siffatto domicilio, presso la sede della Cassa pensione o di un procuratore in Svizzera. I pagamenti all'estero vengono effettuati a rischio del beneficiario della prestazione. Le spese delle relative transazioni sono a carico del beneficiario. Si fa riserva per le convenzioni bilaterali.
Esigibilità	<sup>5</sup> Le prestazioni in capitale e ogni altro pagamento che dipende dalla presentazione di documenti diventano esigibili al più tardi entro 4 settimane dalla presentazione di tutti i documenti necessari ai fini di motivare il diritto, non prima tuttavia della data in cui scatta il diritto. Si fa riserva per l'art. 24.
Remunerazione	<sup>6</sup> Le liquidazioni in capitale vengono remunerate a partire dalla scadenza con il tasso minimo LPP. In caso di pagamenti di rendita retroattivi non vi è diritto a interessi.
Consenso del coniuge	<sup>7</sup> Per tutti i versamenti in capitale alla persona assicurata che vengono richiesti ed inoltre in caso di costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza è necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l'autentica ufficiale o notarile della firma apposta. Nel caso di una liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia, al momento della data dell'evento, questa non deve essere più vecchia di 3 mesi.

Pagamento in capitale in caso di rendita esigua	<sup>8</sup> Al momento del pensionamento o della sostituzione di una rendita di invalidità con la rendita di vecchiaia, viene pagato il capitale di risparmio nel caso che la rendita di vecchiaia ammonti a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS annua minima. La rendita per coniugi viene sostituita da una liquidazione in capitale equivalente qualora ammonti a meno del 6% della rendita di vecchiaia AVS minima, mentre una rendita per orfani viene liquidata in capitale qualora ammonti a meno del 2%.
Prescrizione	<sup>9</sup> I diritti relativi alle prestazioni non cadono in prescrizione, a condizione che al verificarsi del caso di previdenza la persona assicurata non sia uscita dalla Cassa pensione. I crediti relativi a contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni; gli altri tipi di crediti invece dopo 10 anni. A tale riguardo si applicano gli artt. 129 – 142 CO.
Ripercussioni fiscali	<sup>10</sup> La responsabilità per tutte le ripercussioni fiscali di riscatti, prelievi anticipati e prestazioni delle Casse pensione spetta alla persona assicurata o che percepisce la rendita. A tale riguardo la Cassa pensione non si assume alcuna responsabilità.
Formulari	<sup>11</sup> Tutti i formulari possono essere richiesti alla Cassa pensione o scaricati dal sito internet della Cassa di compensazione. Le notifiche presentate in merito al prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia (art. 14), per conviventi (art. 20) e la distribuzione del capitale in caso di decesso (art. 23) diventano attive soltanto con la conferma da parte della Cassa pensione.

### **Art. 43      Obbligo di informazione e di notifica**

Obbligo di informazione e di notifica	<sup>1</sup> La persona assicurata e i suoi superstiti risp. tutti gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensione informazioni veritiere e tempestive sulle condizioni determinanti per l'assicurazione e la quantificazione delle prestazioni e anche a segnalare eventuali modifiche, senza essere sollecitati a farlo. La documentazione e le prove richieste vanno presentate a proprie spese.
Rifiuto dell'obbligo di informazione e di notifica	<sup>2</sup> In caso di rifiuto o di omissione ad adempiere a tali obblighi, la Cassa pensione può limitare le prestazioni assicurate o dovute a quelle minime stabilite per legge.
Violazione dell'obbligo di dichiarazione	<sup>3</sup> Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di dichiarazione omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a conoscenza o comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di 6 mesi da quando la Cassa pensione è venuta a conoscenza dell'avvenuta violazione dell'obbligo di dichiarazione e/o di informazione, essa può rifiutare l'erogazione di prestazioni future, chiedere il rimborso di quelle già erogate, compresi gli interessi, o limitare le prestazioni a quelle minime stabilite per legge.

### **Art. 44      Limitazione della responsabilità**

Limitazione della responsabilità	<sup>1</sup> Le pretese nei confronti della Cassa pensione non possono eccedere le prestazioni di rischio esigibili né il capitale di risparmio individuale e l'aver dei conti separati, che sono effettivamente disponibili.
Preminenza della LPP	<sup>2</sup> Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del presente Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente.

**Art. 45 Liquidazione parziale**

Diritto	<sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota dei fondi liberi eventualmente disponibili. Se sono adempiuti i requisiti, vi è inoltre diritto a una quota degli accantonamenti e della riserva di fluttuazione. In caso di sottocopertura è possibile ridurre in corrispondenza le prestazioni di uscita.
Requisiti e procedura	<sup>2</sup> I requisiti e la procedura di una liquidazione parziale vengono definiti in un apposito regolamento separato.

## J. Organizzazione, amministrazione e controllo

### Art. 46 Consiglio di fondazione

Composizione	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è costituito da 6 membri e si compone per metà da rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà da rappresentanti dei dipendenti.
Mansioni	<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Esso può delegare integralmente o parzialmente l'amministrazione a uno o più soggetti terzi. Il Consiglio di fondazione designa la direzione operativa della Cassa pensione e istituisce le necessarie commissioni.
Rappresentanti del datore di lavoro	<sup>3</sup> I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal Direttivo della Commercio Svizzera e della SVIH, il quale può destituirli e sostituirli in qualsiasi momento.
Rappresentanti dei dipendenti	<sup>4</sup> I rappresentanti dei dipendenti vengono candidati dal Direttivo della Cassa di compensazione AVS Commercio Svizzera alla Società degli impiegati di Commercio Svizzera.
Costituzione	<sup>5</sup> Il Consiglio di fondazione si auto-costituisce. Esso elegge fra le proprie fila il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l'esterno e designa le persone aventi diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione, nonché il tipo di diritto di firma.
Durata del mandato	<sup>6</sup> La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di 3 anni. È ammessa una rielezione. Un membro che intrattiene un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata abbandona il Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti durante il mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo del mandato stesso.
Riunioni	<sup>7</sup> Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.
Deliberazione	<sup>8</sup> Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti occorre cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi a un'istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere annotate in un apposito verbale, che deve essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal segretario.
Potere decisionale	<sup>9</sup> Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale in via definitiva per tutte le questioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 54 cpv. 2 del presente Regolamento. Nel rispetto delle facoltà degli aventi diritto e delle disposizioni di legge, in singoli casi motivati il Consiglio di fondazione può adottare delibere che derogano dal Regolamento.
Delibere circolari	<sup>10</sup> Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione orale.

**Art. 47 Direzione operativa della Cassa pensione, esercizio**

- Responsabilità <sup>1</sup> Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la supervisione del Consiglio di fondazione.
- Informazione <sup>2</sup> La Direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione in merito all'andamento delle attività e immediatamente in caso di eventi di portata particolare.
- Esercizio e conto annuale <sup>3</sup> Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre. Si effettua la rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge.

**Art. 48 Ufficio di revisione, esperto**

- Ufficio di revisione <sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione per lo svolgimento delle mansioni secondo la LPP, in particolare per l'esame annuo della gestione, della contabilità e della situazione patrimoniale. L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto sugli esiti della propria verifica
- Esperto <sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione sceglie un esperto di previdenza professionale affinché egli svolga le mansioni secondo la LPP. L'esperto di previdenza professionale verifica periodicamente se:
- a. l'istituto di previdenza offre la garanzia di poter adempiere i propri obblighi;
  - b. le disposizioni regolamentari di natura attuariale riguardanti le prestazioni e il finanziamento rispondono alle disposizioni di legge.

**Art. 49 Obblighi di informazione**

- Obbligo di informazione <sup>1</sup> La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate riguardo i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, il saldo del conto di risparmio e dei conti separati, l'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione e anche riguardo i membri del Consiglio di fondazione.
- Informazioni dietro richiesta <sup>2</sup> Dietro esplicita richiesta, le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale nonché informazioni circa i redditi da capitale, l'andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione.
- Obbligo di informazione all'Ufficio centrale del 2° pilastro <sup>3</sup> La Cassa pensione segnala all'Ufficio centrale del 2° pilastro, a cadenza annuale ovvero entro fine gennaio, tutte le persone per cui in dicembre dell'anno precedente veniva tenuto un conto di risparmio e/o un conto separato.

**Art. 50**      **Obbligo di riservatezza**

Obbligo di riservatezza

<sup>1</sup> I membri del Consiglio di fondazione, dei comitati e le altre persone incaricate oltre che le persone a cui è affidata l'amministrazione sono tenuti al massimo riserbo in merito alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività per conto della Cassa pensione. In particolare, tale obbligo si estende alle circostanze personali, contrattuali e finanziarie della persona assicurata, dei suoi familiari e del datore di lavoro. Fa eccezione da questa regola lo scambio di dati con operatori di servizio esterni, necessario per la gestione della Cassa pensione, come ufficio di revisione, esperto, riassicuratore, ecc. Una violazione di quest'obbligo di riservatezza è punibile secondo l'art. 76 LPP.

Fine del mandato

<sup>2</sup> L'obbligo di riservatezza resta in essere anche dopo l'abbandono del mandato ovvero dopo la conclusione dell'attività.

**Art. 51**      **Eccedenze derivanti dai contratti d'assicurazione**

Principio

Le eccedenze ottenute dalla compagnia d'assicurazione vengono impiegate per il finanziamento dell'aumento dell'aliquota di conversione.



## K. Misure in caso di sottocopertura

### Art. 52 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

Equilibrio finanziario	<sup>1</sup> Se esiste o rischia di presentarsi una sottocopertura a causa delle misure attuariali decise e non è prevedibile alcun miglioramento della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato attraverso una serie di adeguati provvedimenti.
Sottocopertura	<sup>2</sup> Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consentita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato appositi provvedimenti atti a sanare tale situazione.
Informazione	<sup>3</sup> In caso di sottocopertura la Cassa pensione è tenuta a darne comunicazione all'autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e al datore di lavoro, fornendo informazioni in merito ai provvedimenti adottati.
Provvedimenti	<sup>4</sup> La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura, laddove i provvedimenti devono tenere conto del grado di sottocopertura e del profilo di rischio della Cassa pensione. Nel rispetto delle disposizioni di legge, in linea di principio è possibile l'adozione dei seguenti provvedimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. contributi di risanamento delle persone assicurate e dei datori di lavoro; in particolare, il contributo a carico del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi complessivi delle persone assicurate;</li> <li>b. contributi di risanamento delle persone beneficiarie di rendita, laddove le prestazioni minime stabilite per legge non possono tuttavia essere ridotte;</li> <li>c. abbassamento del tasso di interesse al di sotto del tasso d'interesse LPP determinante per la remunerazione dell'aver di vecchiaia LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui alle lett. a e b si dimostrino insufficienti;</li> <li>d. riduzione delle prestazioni in aspettativa;</li> <li>e. versamenti di risanamento da parte del datore di lavoro.</li> </ul>
Entità dei contributi di risanamento	<sup>5</sup> L'entità dei contributi di risanamento viene disciplinata dal Consiglio di fondazione ed è stabilita in un'integrazione al Regolamento. I contributi di risanamento delle persone assicurate non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita secondo l'art. 25 cpv. 3 (Importo minimo).
Importo minimo del tasso di interesse	<sup>6</sup> Per tutta la durata di una sottocopertura il tasso di interesse per il calcolo della prestazione di uscita secondo l'art. 25 cpv. 3 (importo minimo) viene ridotto al tasso con il quale vengono remunerati i capitali di risparmio.
Persone beneficiarie di rendita	<sup>7</sup> La riscossione di un contributo da parte delle persone beneficiarie di rendita è ammissibile soltanto su quella parte di rendita che è sorta negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione della misura attraverso aumenti non prescritti dalla legge o dal Regolamento e che non corrisponde alle prestazioni minime stabilite per legge. Resta garantita l'entità della rendita vigente al momento in cui è sorta il diritto alla medesima rendita. Il contributo delle persone beneficiarie di rendita viene compensato con le rendite correnti.

## L. Disposizioni transitorie e finali

### Art. 53 Entrata in vigore, modifiche

- Entrata in vigore <sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti unitamente agli eventuali supplementi.
- Modifiche <sup>2</sup> Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dalle persone beneficiarie di rendita sono garantiti in ogni caso.
- Verifica del Regolamento <sup>3</sup> Le modifiche del Regolamento di previdenza devono essere portate a conoscenza dei beneficiari e dell'autorità di vigilanza.

### Art. 54 Lacune nel Regolamento, controversie

- Lacune <sup>1</sup> In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione e alla legge.
- Controversie, foro competente <sup>2</sup> Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento vengono composte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.
- Versione <sup>3</sup> Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca.

### Art. 55 Disposizioni transitorie

- Inizio del diritto alla rendita prima del 2005 <sup>1</sup> Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità, il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2005, non vi è alcun diritto a una rendita vedovile in caso di decesso.
- Rendite correnti <sup>2</sup> Le rendite già in corso al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere corrisposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento.
- Prestazioni in aspettativa <sup>3</sup> L'entità delle prestazioni in aspettativa (rendita in aspettativa per coniugi, ecc.), i requisiti determinanti per la maturazione del diritto alle prestazioni e le disposizioni in materia di riduzione a seguito del coordinamento delle prestazioni previdenziali o per altri motivi si basano sul presente Regolamento.  
Se una rendita di invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia, l'entità della rendita di vecchiaia e delle prestazioni in aspettativa coassicurate si calcola in base al presente Regolamento.
- Incapacità al lavoro e invalidità parziale pregresse <sup>4</sup> L'entità delle prestazioni per le persone assicurate al 31 dicembre 2020, riguardo cui il verificarsi dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha comportato l'invalidità o il decesso, risale a prima del 1° gennaio 2021, viene determinata in base al Regolamento in vigore fino a fine 2020. In caso di un aumento del grado d'invalidità dopo il 31 dicembre 2020, le prestazioni di nuova definizione vengono invece determinate secondo il presente Regolamento.

Il Consiglio di fondazione  
Reinach, 30.11.2020

## M. Terminologia e abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Aliquota di conversione	Percentuale regolamentare con cui viene calcolata una rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento (cfr. Appendice 5)
Avere di vecchiaia LPP	Avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
Caso di previdenza	Pensionamento, decesso o invalidità
Cassa pensione	Nel presente Regolamento di previdenza: Fondazione LPP Commercio Svizzera
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
Convivente	Partner (etero- od omosessuale) che convive in un rapporto analogo a quello coniugale
Dipendenti	Dipendenti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con l'azienda fondatrice o con un'impresa affiliata
Incapacità al guadagno	È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA)
Incapacità al lavoro	È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA)
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGA)
Invalidità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA)
LAI, OAI	Legge federale e ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e relative disposizioni esecutive
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 e relative disposizioni esecutive
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passaggio)

---

LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata) del 18 giugno 2004
Malattia	È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Si considerano infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 LPGA).
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994
Persone assicurate	Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione
Prestazioni stabilite per legge	Prestazioni minime stabilite per legge secondo la LPP
Sottocopertura	Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo principi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impegni commerciali)
Tasso di mora	Tasso d'interesse secondo l'art. 7 OLP
Tasso di interesse LPP	Tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia LPP
Tasso di interesse proiettato	Tasso di interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all'età di pensionamento. Il tasso d'interesse proiettato non è garantito
Tasso di interesse tecnico	Il tasso d'interesse tecnico è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell'aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

## **N.        Appendici al Regolamento di previdenza**



## Appendice 1      Entità dei contributi

### Entità dei contributi di risparmio (art. 10 cpv. 4)

Età	Contributi di risparmio in % del salario annuo assicurato sec. l'art. 6 del Regolamento di previdenza (dipendenti + datore di lavoro)	di cui accrediti di vecchiaia sec. l'art. 16 LPP in % del salario coordinato sec. l'art. 8 LPP (dipendenti + datore di lavoro)
18 – 24	-	-
25 – 34	8.0	7.0
35 – 44	11.0	10.0
45 – 54	16.0	15.0
55 – 65	19.0	18.0
Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.		

La ripartizione dei contributi di risparmio tra la persona assicurata e il datore di lavoro viene stabilita in un accordo separato. Se non esiste un simile accordo, i contributi di risparmio sono sostenuti in misura paritaria dalla persona assicurata e dal datore di lavoro.





## Appendice 2 Riscatto nel piano di previdenza

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato) calcolato in base alla tabella di seguito riportata, al netto di un capitale di risparmio già accumulato e degli averi conteggiabili secondo l'art. 12 cpv. 2.

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al riscatto
25	8	248	45
26	16	269	46
27	24	290	47
28	33	312	48
29	42	334	49
30	50	357	50
31	59	380	51
32	69	404	52
33	78	428	53
34	88	452	54
35	100	480	55
36	113	509	56
37	127	538	57
38	140	568	58
39	154	598	59
40	168	629	60
41	182	661	61
42	197	693	62
43	212	726	63
44	227	759	64
		793	65

**La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata.**

Esempio

Età (art. 5 cpv. 2)		40 anni
Salario annuo assicurato	CHF	50'000
Saldo capitale di risparmio	CHF	40'000
Importo massimo (168% di CHF 50'000)	CHF	84'000
Possibile riscatto (CHF 84'000 ./. CHF 40'000)	CHF	44'000



### Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato) calcolato in base alla tabella di seguito riportata, al netto di un avere dei conti separati già disponibile secondo l'art. 11 cpv. 4.

**Tabella per gli uomini**

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile Riscatto ai fini del pensionamento anticipato in % del salario annuo assicurato per un'età di pensionamento di						
	64	63	62	61	60	59	58
25	0	0	0	0	0	0	0
26	1	3	5	7	9	11	13
27	3	6	10	13	17	22	26
28	4	9	14	20	26	32	39
29	6	12	19	26	34	43	53
30	7	15	24	33	43	54	66
31	9	18	29	40	52	65	79
32	10	21	33	46	60	75	92
33	12	25	38	53	69	86	105
34	13	28	43	60	78	97	118
35	15	31	48	66	86	108	131
36	16	34	52	73	95	118	145
37	18	37	57	79	103	129	158
38	19	40	62	86	112	140	171
39	21	43	67	93	121	151	184
40	22	46	72	99	129	162	197
41	24	49	76	106	138	172	210
42	25	52	81	113	146	183	223
43	27	55	86	119	155	194	236
44	28	58	91	126	164	205	250
45	29	61	95	132	172	215	263
46	31	64	100	139	181	226	276
47	32	68	105	146	190	237	289
48	34	71	110	152	198	248	302
49	35	74	114	159	207	258	315
50	37	77	119	166	215	269	328
51	38	80	124	172	224	280	342
52	40	83	129	179	233	291	355
53	41	86	134	185	241	302	368
54	43	89	138	192	250	312	381
55	44	92	143	199	258	323	394
56	46	95	148	205	267	334	407
57	47	98	153	212	276	345	420
58	49	101	157	219	284	355	434
59	50	104	162	225	293	366	-
60	52	107	167	232	302	-	-
61	53	110	172	238	-	-	-
62	55	114	177	-	-	-	-
63	56	117	-	-	-	-	-
64	57	-	-	-	-	-	-

**Esempio**

Età (art. 5 cpv. 2)		40 anni
Età prevista per il pensionamento anticipato		60 anni
Salario annuo assicurato	CHF	50'000
Saldo dell'avere del conto separato	CHF	20'000
Importo massimo (129% di CHF 50'000)	CHF	64'500
Possibile riscatto (CHF 64'500 ./ CHF 20'000)	CHF	44'500

**La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata.**

Tabella per le donne

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile Riscatto ai fini del pensionamento anticipato in % del salario an- nuo assicurato per un'età di pensionamento di					
	63	62	61	60	59	58
25	0	0	0	0	0	0
26	1	3	4	6	8	10
27	3	5	9	12	15	19
28	4	8	13	18	23	29
29	5	11	17	24	31	39
30	7	14	21	30	39	48
31	8	16	26	36	46	58
32	9	19	30	41	54	68
33	11	22	34	47	62	78
34	12	25	38	53	69	87
35	13	27	43	59	77	97
36	15	30	47	65	85	107
37	16	33	51	71	93	116
38	17	36	56	77	100	126
39	19	38	60	83	108	136
40	20	41	64	89	116	145
41	21	44	68	95	123	155
42	23	47	73	101	131	165
43	24	49	77	107	139	174
44	25	52	81	112	147	184
45	27	55	85	118	154	194
46	28	58	90	124	162	203
47	29	60	94	130	170	213
48	31	63	98	136	177	223
49	32	66	103	142	185	233
50	33	69	107	148	193	242
51	35	71	111	154	201	252
52	36	74	115	160	208	262
53	37	77	120	166	216	271
54	39	79	124	172	224	281
55	40	82	128	178	231	291
56	41	85	133	183	239	300
57	43	88	137	189	247	310
58	44	90	141	195	255	320
59	45	93	145	201	262	-
60	46	96	150	207	-	-
61	48	99	154	-	-	-
62	49	101	-	-	-	-
63	50	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-

**Esempio**

Età (art. 5 cpv. 2)		45 anni
Età prevista per il pensionamento anticipato		62 anni
Salario annuo assicurato	CHF	50'000
Saldo dell'avere del conto separato	CHF	15'000
Importo massimo (55% di CHF 50'000)	CHF	27'500
Possibile riscatto (CHF 27'500 ./ CHF 15'000)	CHF	12'500

**La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata.**

**Appendice 4 Prospetto dei piani di previdenza; stato al 1° gennaio 2021**

<b>Piano</b>	<b>Salario annuo assicurabile massimo</b>	<b>Contributo di rischio (in % del salario assicurato)</b>	<b>Rendita di invalidità (in % del salario assicurato)</b>	<b>Termine d'attesa per prestazioni AI (in mesi)</b>
<b>MINI</b> M12 M24	86'040	2.40% 2.27%	Capitale di risparmio non remunerato, calcolato tramite proiezione, moltiplicato per l'aliquota di conversione determinante all'età di pensionamento regolamentare	12 24
<b>PLUS</b> P12-40 P12-50 P12-60 P24-40 P24-50 P24-60	86'040	3.46% 4.18% 4.90% 3.11% 3.82% 4.54%	40% 50% 60% 40% 50% 60%	12 12 12 24 24 24
<b>UEBER-1</b> U12-40 U12-50 U12-60 U24-40 U24-50 U24-60	148'200	3.46% 4.18% 4.90% 3.11% 3.82% 4.54%	40% 50% 60% 40% 50% 60%	12 12 12 24 24 24
<b>UEBER-2</b> V12-40 V12-50 V12-60 V24-40 V24-50 V24-60	860'400	3.46% 4.18% 4.90% 3.11% 3.82% 4.54%	40% 50% 60% 40% 50% 60%	12 12 12 24 24 24

La ripartizione dei contributi di rischio tra la persona assicurata e il datore di lavoro viene stabilita in un accordo separato. Se non esiste un simile accordo, i contributi di rischio vengono sostenuti in misura paritaria dalla persona assicurata e dal datore di lavoro.

I piani sopra indicati sono possibili anche senza l'applicazione dell'importo di coordinamento. Il salario annuo assicurato massimo corrisponde in questo caso al salario annuo assicurabile massimo.





**Appendice 5 Aliquote di conversione****Importo dell'aliquota di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia all'età di pensionamento di 65 anni (uomini) risp. di 64 anni (donne)**

Anno civile	Aliquota di conversione all'età di 65 risp. 64 anni	
	Uomini	Donne
2021	5.80%	5.80%
2022	5.60%	5.60%
dal 2023	5.40%	5.40%

L'aliquota di conversione può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguata il 1° gennaio di ogni esercizio. Non sussiste pertanto alcun diritto a eventuali prestazioni previdenziali in aspettativa precedentemente comunicate. Le persone assicurate direttamente interessate devono essere informate riguardo eventuali modifiche con almeno 6 mesi di preavviso.

Per ogni anno di pensionamento anticipato l'aliquota di conversione si riduce di 0,2 punti percentuali. Per ogni anno di differimento del pensionamento, essa aumenta di 0,2 punti percentuali. Ai fini della definizione di tale aliquota, l'età della persona assicurata viene calcolata in modo esatto in anni e mesi (interpolazione).